



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



per conto del Comune di Sellano

Protocollo n. 58828 del 01/10/2022

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE PEDONALE SOSPESO PER IL COLLEGAMENTO TRA IL BORGO DI MONTESANTO E IL CENTRO STORICO DI SELLANO ATTRAVERSANDO IL FIUME VIGI - CUP: E91B21006090001 – CIG: 937688524B

“Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016. §Misura A.3.1 – Rigenerazione Urbana. Ponte pedonale sospeso per il collegamento tra il borgo di Montesanto ed il centro storico di Sellano attraversando la valle del fiume Vigi”

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione a contrarre n. 205 del 22/08/2022 (n. 351 Reg. Gen.), assunta dal Responsabile di servizio competente del Comune di Sellano, esecutiva a norma di legge e pubblicata sul “profilo del committente” del Comune di Sellano al link <http://www.comune.sellano.pg.it>;

VISTA la determina di approvazione della presente lettera di invito e relativi allegati, adottata dal Responsabile della Centrale di Committenza con determinazione n. 1113 del 30/09/2022,

INVITA

codesto operatore economico a presentare offerta secondo le modalità di partecipazione indicate nel prosieguo della presente lettera d'invito/disciplinare di gara, nonché nel disciplinare telematico, per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto. L'operatore economico invitato singolarmente può presentare offerta in raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di capogruppo mandatario (ovvero di mandante solo nel caso in cui si raggruppi con altro operatore economico invitato alla presente procedura e che quest'ultimo assuma il ruolo di capogruppo).

La procedura è interamente svolta con l'utilizzo di un sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc conforme all'art. 40 e alle



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite tutte le fasi, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dalla presente lettera di invito e, più nel dettaglio, dal "Disciplinare telematico" e dal relativo "Timing di gara" (All. C).

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione appaltante

Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di **Sellano**.

Il Responsabile della Centrale Unica di committenza "Valle Spoletana e Valnerina" istituita con convenzione del 10/02/2015 è il dott.ssa Dina Bugiantelli, con sede operativa presso il Comune di Spoleto, piazza del Comune n. 1, pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it, mail: dina.bugiantelli@comune.spoleto.pg.it.

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90, per la sola fase di gara: dott.ssa Roberta Grappasonni, tel. 0743218252 – mail roberta.grappasonni@comune.spoleto.pg.it.

Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Sellano, Piazza Vittorio Emanuele, 7 - 06030 Sellano (PG) – Tel. 0743 926622

Pec: comune.sellano@postacert.umbria.it

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016: Ing. Filippo Osimani

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito
 - *Allegato A* - Modello per dichiarazioni
 - *Allegato B* - DGUE
 - *Allegato C* - Disciplinare telematico e timing di gara
- Elaborati di progetto esecutivo (comprensivo del Capitolato speciale di appalto)
- Protocollo di legalità sottoscritto in data 20/05/2020 tra la Prefettura di Perugia ed il Comune di Sellano e Protocollo per la legalità sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia, in data 5/07/2019 -

Ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del Codice, gli elaborati di progetto sono resi disponibili in modo gratuito, illimitato e diretto, al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

2.2 Chiarimenti



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e comunque entro e non oltre il termine indicato nel “timing di gara” alla voce “termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”, utilizzando l’apposita sezione Chiarimenti attivata sulla piattaforma telematica Net4market, secondo le modalità dettagliate nel “disciplinare telematico di gara” e nel relativo “timing di gara di cui all’Allegato C.

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite direttamente nello spazio chiarimenti attivato in piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B.: La stazione appaltante potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai candidati in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale, come ad esempio la data delle sedute pubbliche di gara.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l’onere di monitorare tale ambiente al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del medesimo Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 2.2 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC del Comune di Spoleto comune.spoleto@postacert.umbria.it, del comune di Sellano comune.sellano@postacert.umbria.it, ovvero tramite la piattaforma telematica Net4market e all’indirizzo PEC indicato dagli operatori economici nell’istanza di manifestazione di interesse.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto la comunicazione recapitata all’offerente (in corso di esecuzione del contratto) si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.



2.4 Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico (Allegato C).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina Procedure di gara e/o affidamento in corso



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

(<http://www.comune.spoleto.pg.it/category/bandi-e-gare/>) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare Telematico (allegato C), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario senza alcuna limitazione.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo imprese@net4market.com oppure al recapito telefonico **0372/080708** dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

ART. 3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

3.1 Procedura

L'appalto dei lavori è aggiudicato mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16/07/2020 n. 76.

3.2 Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante **ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara**, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo **l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3-bis dello stesso art. 97, qualora il numero delle



offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

3.3 Lotto unico

Ai sensi dell'art.51, comma 1 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché ritenuto organicamente unitario in ragione dell'impossibilità oggettiva di realizzare le lavorazioni mediante scomposizione in lotti funzionali ovvero prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera.

ART. 4. OGGETTO DELL'APPALTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, IMPORTO, DURATA, OPZIONI

4.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i **lavori necessari per la realizzazione di un ponte pedonale sospeso per il collegamento tra il Borgo Di Montesanto e il centro storico di Sellano attraversando il Fiume Vigi.**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **"a corpo"** nel senso precisato dall'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice.

CATEGORIE DI OPERE di cui al DPR 207/2010:

Categoria	Importo	Incidenza%	Qualificazione	INDICAZIONI Prev./scorp.le/SIOS/subappalto/ avvalimento
OS12-B barriere paramassi, fermane- ve e simili	€ 671.947,75	67,93%	Obbligatoria SOA OS12-B classifica III	Categoria PREVALENTE (SIOS) subappaltabile entro il limite di cui all'art. 105 del codice AVVALIMENTO VIETATO
OG3 strade, autostrade, ponti, via- dotti, ferrovie, linee tranvia- rie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 264.563,13	26,74%	Obbligatoria SOA OG3 classifica I	Categoria scorporabile Subappaltabile fino al 100% Avvalimento ammesso
OS21 opere strutturali speciali	€ 52.716,35	5,33%	Obbligatoria requisiti art. 90 d.p.r. 207/2010 <i>oppure</i> SOA OS21 class. I	Categoria di opere speciali (SIOS ma di incidenza <10%) a qualificazione obbligatoria scorporabile subappaltabile fino al 100% Avvalimento ammesso



Indicazioni categoriche:

- **CATEGORIA PREVALENTE OS12-B:** categoria appartenente alle cosiddette SIOS. L'avvalimento è vietato ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice e del DM del M.I.T. n. 248/2016. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 (come modificato dalla legge 108/2021) è vietato l'affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (la quota subappaltabile non può pertanto superare la percentuale del 50% del valore della stessa).
- **CATEGORIA SCORPORABILE OG3:** categoria a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art.12, comma 2, lett.b) Legge 23 maggio 2014, n.80. Categoria subappaltabile fino al 100%. Avvalimento ammesso. Il concorrente deve essere in possesso dei relativi requisiti in proprio (SOA OG3 classifica I o superiore – con incremento di un quinto ai sensi dell'art. 61 del d.p.R. 207/2010), altrimenti vi è l'obbligo di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, oppure di costituire un R.T.I. verticale con mandante qualificata, oppure, in alternativa, vi è l'obbligo di subappalto al 100% (subappalto necessario o qualificante) con contestuale obbligo di possesso dei relativi requisiti quantitativi (incremento di importo) nella categoria prevalente.
- **CATEGORIA SCORPORABILE OS21** categoria a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art.12, comma 2, lett.b) Legge 23 maggio 2014, n.80. Categoria rientrante tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (SIOS) ricomprese nell'elencazione di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248; poiché la sua incidenza NON eccede il 10% dell'importo totale dei lavori, la stessa, ancorché scorporabile e a qualificazione obbligatoria, non si configura come categoria superspecializzata (cfr. parere MIMS n. 1014 del 27/08/2021). Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione in proprio (requisiti art. 90 d.p.r. 207/2010 oppure SOA OS21 class. I o superiore), altrimenti vi è l'obbligo di costituire un R.T.I. verticale con mandante qualificata, oppure, in alternativa, vi è l'obbligo di subappalto al 100% (subappalto necessario o qualificante) con contestuale obbligo di possesso dei relativi requisiti quantitativi nella categoria prevalente. Avvalimento ammesso in quanto la sua incidenza è inferiore al 10% dell'importo dei lavori (cfr. parere MIMS n. 1014 del 27/08/2021).

In caso di ricorso al **subappalto necessario o qualificante** per carenza del possesso della relativa qualificazione, il concorrente dovrà dichiarare la volontà di avvalersi del suddetto subappalto qualificante, mediante la compilazione delle apposite caselle previste nel relativo schema presente nella dichiarazione di cui all'*Allegato A - "dichiarazioni"* e/o delle specifiche parti del DGUE (*Allegato B*); in mancanza di espressa dichiarazione il concorrente sarà escluso per assenza del relativo requisito di qualificazione.



CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

N.B.: Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 63 del Regolamento, per le categorie con classifica pari o superiore alla III, gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso della certificazione di qualità aziendale della serie **UNI EN ISO 9001** rilasciata da soggetti regolarmente accreditati, risultante dall'attestazione SOA ovvero da apposito documento prodotto in sede di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o di consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete, ad eccezione di quelli che assumo lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifiche inferiori alla III.

4.2. Importo dei lavori

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€ 957.253,60
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.973,63
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 989.227,23

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il costo della **manodopera**, compreso nell'importo lavori soggetto a ribasso, ammonta ad **€ 238.671,12**.

Tutti gli importi sopraelencati sono indicati al netto dell'IVA. Si rimanda in ogni caso al Quadro Economico approvato con il progetto esecutivo.

4.3. Termine ultimazione lavori

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in **giorni 365** (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di procedere con la consegna dei lavori in via d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8 del codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati.

4.4. Opzioni

Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, ove ne ricorrano i presupposti, si procederà alla revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante nelle modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto incrementando l'importo dei lavori per una percentuale massima del 10% (sempre che la modifica non sia sostanziale ai sensi del comma 4 del medesimo art. 106).



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Il contratto di appalto potrà essere altresì modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 106 del Codice.

ART. 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In forza del disposto dell'art. 216, comma 14 del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del Regolamento limitatamente alle parti non interessate dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28 aprile 2022, n. C-642/2020 e del Parere MIMS n. 1389/2022.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice (come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. a-ter), della Legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii.), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) – consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili – sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

N.B.: Saranno esclusi dalla procedura di gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del Codice **è vietata** l'associazione in partecipazione sia durante la procedura sia successivamente all'aggiudicazione.

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'articolo 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di una aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in **concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1. Requisiti generali

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo **80 del Codice dei Contratti**;
- B) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo **53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165**;
- C) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. **85 del D.Lgs. n. 159/2011**, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- D) non ricorrenza del divieto di cui all'articolo **24, comma 7, del Codice dei Contratti** (è tuttavia consentita, al fine di superare la presunzione di incompatibilità disciplinata da tale ultima disposizione, la dimostrazione



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

che l'esperienza acquisita nell'espletamento delle attività di progettazione del progetto posto a base di gara non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici. La verifica dell'adeguatezza di quanto fornito è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante) e all'articolo **48 comma 7 del codice medesimo**.

E) accettazione dei **Protocolli di legalità** sottoscritti in data 20/05/2020 tra la Prefettura di Perugia ed il Comune di Sellano e quello sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia, in data 5/07/2019.

F) essere in regola, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **legge 12 marzo 1999, n. 68**, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

G) *(solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta)* **non incorrere nella causa di esclusione di cui al comma 6, ultimo periodo dell'art. 47** della legge 108/2021 (omessa produzione, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021);

Inoltre ai sensi dell'art. 47, comma 2 della legge 108/2021, *gli operatori economici che occupano un numero di oltre 50 dipendenti*, sono tenuti ad allegare nell'ambito della documentazione amministrativa **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (in caso di raggruppamento temporaneo, il rapporto deve essere allegato da ciascuna impresa associata ivi tenuta per legge).

Ai sensi dell'art. 47 comma 4, ultimo periodo, dell'art. 47 della legge 108/2021, l'operatore economico dovrà inoltre dichiarare di impegnarsi, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori o per la realizzazione di attività ad essi connessi o strutturali, debba effettuare nuove assunzioni, ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 15% di occupazione femminile.

6.2 - Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico dovrà essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività. In caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.



6.3 - Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che siano in possesso:

- A) Per la categoria **OS12-B**: Attestazione **SOA** in corso di validità per la categoria **OS12-B classifica III** o superiore;
- B) Per la categoria **OG3**: Attestazione **SOA** in corso di validità per la categoria **OS12-B classifica I** o superiore;
- C) Per la categoria **OS21**: requisiti di cui **all'art. 90 D.P.R. 207/2010**:

- 1) *importo dei **lavori analoghi** a quelli che connotano il presente appalto (riconducibili alla categoria OS21) ed eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di inoltro della presente lettera di invito non inferiore al relativo importo indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 4.1;*
- 2) *costo complessivo sostenuto per il **personale** dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di inoltro della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto 1);*
- 3) *adeguata **attrezzatura tecnica** consistente in materiali ed attrezzi d'uso necessari all'esecuzione a regola d'arte dei lavori.*

Oppure, in alternativa: attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OS21 classifica I o superiore.

(Solo per l'operatore economico con classifica III o superiore) **Valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ai sensi del disposto di cui agli artt. 63 del Regolamento e 84, comma 4, lett. c) del Codice. **Si applica comunque il disposto di cui all'art. 92, comma 8 del Regolamento.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, comma 2 del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico alla partecipazione alle gare di appalto ed all'esecuzione delle lavorazioni nei limiti della classifica detenuta incrementata di un quinto. Nel caso di operatori raggruppati ovvero consorziati detto meccanismo operativo si applica con riferimento a ciascun operatore economico raggruppato ovvero consorziato, a condizione che questo sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete e ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub – associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al precedente *paragrafo 6.1* devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento o il consorzio (ivi tenuto).

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al precedente *paragrafo 6.2*, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Con riferimento ai requisiti di cui al precedente *paragrafo 6.3*, **a pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 3, 82, comma 2 e 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e della sentenza Corte di Giustizia Europea del 28 aprile 2022, n. C-642/2020, in caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari, di **tipo orizzontale** (quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti **sia dalla mandataria, sia dalla mandante** in modo cumulativo (raggruppamento nel suo insieme); in attuazione della sentenza Corte di Giustizia Europea del 28 aprile 2022, n. C-642/2020, del Parere MIMS n. 1389/2022 non trovano applicazione il primo ed il terzo periodo del comma 2 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo verticale** (quello in cui il/la mandataria/a esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie), a **pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 1, 82, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Regolamento, **dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per singolo operatore economico.**

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, sono ammessi raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e G.E.I.E., **di tipo misto** (quello in cui più operatori economici eseguono in sub – raggruppamento orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie). In attuazione della sentenza Corte di Giustizia



CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Europea del 28 aprile 2022, n. C-642/2020, del Parere MIMS n. 1389/2022 e di quanto disposto dall'ANAC nell'ambito del controllo preventivo di legittimità, non trova applicazione il terzo periodo dell'art. 83, comma 8 del codice.

N.B.: Si evidenzia, in ogni caso, che ciascun operatore economico raggruppato dovrà possedere i requisiti speciali di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata in sede di presentazione dell'offerta. La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnato uno dei concorrenti raggruppati/raggruppandi in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, a prescindere dalla circostanza che il raggruppamento, nel suo insieme, sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 6/2019).

Fermo restando quanto sopra stabilito, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Il requisito di cui precedente **paragrafo 6.3**, relativo alla certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015, deve essere posseduto da ciascuno degli operatori raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifiche inferiori alla III.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili

I requisiti di cui al precedente **paragrafo 6.1** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici (ivi tenute).

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al precedente **paragrafo 6.2** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47, 83, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

6.5 Mezzi di prova

Le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel presente disciplinare, saranno effettuati attraverso il Casellario informatico o AVCPASS presso l'A.N.A.C. nonché attingendo le informazioni direttamente presso gli enti competenti per i rati pendenti e per le violazioni non definitivamente accertate. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d'ufficio, si richiederà all'operatore economico la presentazione della relativa documentazione o chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine.

Con riferimento al requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di cui al precedente paragrafo 6.3, la comprova del requisito è fornita mediante l'attestato SOA ovvero tramite certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

ART.7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Per la categoria OS12-B l'avvalimento è vietato ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice e del DM del M.I.T. n. 248/2016.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) originale in formato elettronico firmato digitalmente o copia autentica ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In applicazione del disposto di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto all'art. 88, comma 1 del DPR 207/2010, nel caso di avvalimento cd. tecnico-operativo il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte del soggetto ausiliario, bensì dovrà riportare le stesse espressamente, nonché in modo compiuto, esplicito ed esauriente. Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore ausiliario e dal legale rappresentante dell'operatore ausiliato.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento privi della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'operatore ausiliario, per tali carenze non sarà ammesso il soccorso istruttorio ai sensi dell' art. 83, comma 9 del Codice con conseguente esclusione del concorrente.

b) DGUE dell'operatore economico ausiliario;

c) dichiarazione dell'operatore economico ausiliario di cui all'art. 89 del codice di cui all'allegato H1, attestante:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento di cui all'art. 89 del Codice;
- la partecipazione alla procedura solo in qualità di ausiliario di un solo operatore economico e non in proprio ovvero come associato con altri concorrenti, né sotto qualsiasi altra forma;
- l'obbligo verso il concorrente e la Stazione Appaltante di messa a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, delle risorse di cui è carente l'operatore economico partecipante con chiara specificazione delle stesse;

d) dichiarazione dell'operatore economico ausiliato;

e) attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente può avvalersi di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliario presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura di gara sia l'operatore economico ausiliario sia l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati ai sensi dell'art. 89, comma 8 del Codice.

N.B.: In caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione di detti casi, qualora per l'operatore economico ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione ovvero laddove non soddisfatti i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante ne impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, la sostituzione.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'operatore economico ausiliario, la Stazione Appaltante ne richiede, per iscritto, la sostituzione, assegnando un termine congruo, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, per la produzione della documentazione dell'operatore economico ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento, DGUE e nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

È sanabile la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte.

Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell'operatore economico ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

N.B.: Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice, si precisa che ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo devono soddisfare i requisiti di partecipazione alla presente gara, avvalendosi di altri soggetti.

ART. 8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni contenute dell'articolo 105 del Codice dei Contratti e di quanto stabilito nel capitolato prestazionale. Non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Detto limite, è finalizzato a garantire :

- che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni da realizzarsi il più possibile in maniera continuativa, raggiungendo la produzione prevista nel cronoprogramma lavori anche attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
- i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
- la minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (nell'ambito del DGUE e nello schema di cui all'allegato A – Modello per dichiarazioni soprattutto ove il concorrente intenda far ricorso al cd. Subappalto qualificante) le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'art. 105 del codice cui si rimanda; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Gli eventuali subappaltatori devono essere obbligatoriamente qualificati nella categoria relativa alle lavorazioni ad essi subappaltate.

ART. 9. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Il sopralluogo è facoltativo; gli operatori economici interessati possono effettuare autonomo sopralluogo dell'area oggetto di intervento.



ART. 10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovr pervenire, entro e non oltre le **ore 13:00 del 17 ottobre 2022**, esclusivamente sulla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della gara, raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, secondo le modalit previste dall'allegato disciplinare telematico e nelle tempistiche indicate dal timing di gara.

L'offerta si compone di:

A "Documentazione amministrativa"

B "Offerta economica"

Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

E' preferibile che l'"Istanza di partecipazione e dichiarazioni" ed il DGUE siano redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

ART. 11 – BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica "documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

11.1 – Dichiarazioni – *modello allegato A*

11.2 – DGUE - *modello allegato B*

11.3 – Attestazione SOA

11.4 – (*qualora il sottoscrittore sia un procuratore*) Procura

11.5 – PASSOE

11.6 – Ricevuta contributo ANAC

11.7 – (*solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti*) allegare copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 2 della legge 108/2021

11.8 – eventuale ulteriore documentazione a corredo, in relazione anche alle diverse forme di partecipazione.

Il caricamento della documentazione dovr essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare telematico.

11.1 DICHIARAZIONI (*pu essere utilizzato il modello allegato "A"*) contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell'offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA), e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

A) dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali pubblicati sulla piattaforma telematica e di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, confermando la totale rispondenza tra quanto indicato nella documentazione di gara e quanto desunto dalla visita autonoma dei luoghi; di aver proceduto alla verifica dello stato dei luoghi di intervento prendendo atto delle interferenze presenti nelle aree oggetto di intervento, delle circostanze e delle condizioni ambientali, e di aver eseguito gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso il controllo della viabilità di accesso ai luoghi e la constatazione delle condizioni logistiche e di trasporto; di essere consapevole che sono ricompresi tra gli oneri a carico dell'impresa appaltatrice quelli relativi all'assunzione delle eventuali misure igienico-sanitarie e delle eventuali precauzioni necessarie per garantire la sicurezza del cantiere nei confronti di pandemie;

B) dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 (ivi comprese la lett. b-bis), comma 2, comma 4 e comma 5 (ivi comprese le lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), f-bis), f-ter);

oppure/dichiara inoltre

B) (*ove ricorre la casistica*) chiara indicazione della presenza delle eventuali ipotesi di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

C) dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che le presenti dichiarazioni e quelle di cui al DGUE allegato, sono rese in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ivi compresi i cessati, in quanto a diretta conoscenza; dichiara altresì che per gli stessi non sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

D) dichiarazione di non ricorrere nel divieto di cui all'articolo 24, comma 7, del Codice dei Contratti e dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dichiara l'assenza dei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del Codice. dichiarazione in merito all'insussistenza nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'impresa che si rappresenta, delle cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

E) dichiarazione di essere in possesso di iscrizione al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (*solo in caso di società cooperative*) che l'operatore economico rappresentato è iscritto nel Registro Prefettizio delle Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti;

F) accettazione del Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia in data 5/07/2019, nonché dal Comune di Sellano con la Prefettura in data 20/05/2020. In particolare dichiara:

1) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

interventivo rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

2) di essere edotto che il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;

3) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;

4) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

G) dichiarazione di essere a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Sellano adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27/04/2022 e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Sellano pubblicato sul sito Internet www.comune.sellano.pg.it, nonché di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Spoleto approvato con delibera di Giunta comunale n. 161 del 27/06/2022 pubblicato sul sito Internet www.comune.spoleto.pg.it, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;

H) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 6.3. della lettera di invito (*indicazione requisiti tecnico economici posseduti*); (*solo per gli operatori economici esecutori delle lavorazioni con classifica III o superiore*) ai sensi del disposto di cui agli artt. 63 del Regolamento e 84, comma 4, lett. c) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di essere in possesso (ovvero, in caso di RTI, che tutti gli operatori economici riuniti tenuti sono in possesso) della valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;

I) di essere in regola, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice;

J) (*solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta*) di non incorrere nella causa di esclusione di cui al comma 6, ultimo periodo dell'art. 47 della legge 108/2021 (omessa produzione, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021);

K) (*solo per gli operatori economici che occupano un numero di oltre 50 dipendenti*) di allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al



CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

consigliere regionale di parità (in caso di raggruppamento temporaneo, il rapporto deve essere allegato da ciascuna impresa associata ivi tenuta per legge);

L) di impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto, nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori o per la realizzazione di attività ad essi connessi o strutturali, debba effettuare nuove assunzioni, ad assicurare: una quota pari al 30% di occupazione giovanile; una quota pari al 15% di occupazione femminile;

M) dichiara remunerativi i prezzi nel loro complesso e tali da consentire il ribasso offerto, formulato tenendo debitamente conto delle condizioni contrattuali, degli oneri, compresi quelli della raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione dei lavori; dichiara altresì di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

N) *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza; *(per gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, della data di deposito della domanda di concordato; nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria/o di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

O) approvazione della lettera di invito e tutte le regole di gara in essa stabilite, ivi comprese le formule di calcolo della soglia di anomalia (con il "criterio del blocco unitario") utilizzate dalla piattaforma telematica;

P) dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per centottanta (180) giorni consecutivi e decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte;

Q) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

ULTERIORI DICHIARAZIONI PER SOGGETTI ASSOCIATI

R) *(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI)* allegare copia autentica o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

S) *(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI NON COSTITUITI)* indicazione, ai sensi dell'art. 48 commi 4 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. delle parti dei lavori oggetto di affidamento che saranno eseguiti dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, deve essere altresì prodotta la dichiarazione da parte dei soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

T) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, co. 2, lett. b) e c) e art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre;

U) (SOLO IN CASO DI CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI) allegare l'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica o copia conforme, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

V) (SOLO IN CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- allegare copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione indicante le imprese per cui la rete concorre;
- dichiarazione indicante le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Y) (SOLO IN CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica)

- allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione indicante le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

X) (PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- *in caso di RTI costituito:* allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- *in caso di RTI costituendo:* allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) indicazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si rammenta che:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari non ancora costituiti**, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni (documento "Dichiarazioni" di cui all'allegato A) devono essere prodotte e sottoscritte con firma digitale da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o al consorzio.

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti può essere presentato un unico documento "Dichiarazioni" (allegato A) purché **debitamente compilato (ripetendo per ciascun componente le informazioni richieste) e sottoscritto digitalmente da parte di ciascun componente del raggruppamento** oppure **più documenti ("Dichiarazioni") distinti, uno per ciascun componente del raggruppamento sempre debitamente compilati e sottoscritti digitalmente.**

- nel caso di **raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari già costituiti**, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni (allegato A) deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti o delle consorziate;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni (allegato A)



deve essere resa e sottoscritta dal consorzio medesimo.

11.2. DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA UTILIZZANDO IL DGUE resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta utilizzando preferibilmente il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE **allegato “B” alla presente lettera di invito**, di cui all'art. 85 del d.lgs. 50/2016, con il quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del medesimo d.lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.

Si precisa che le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 (da rendersi a mezzo del DGUE parti III.A e III.D), devono essere rese anche dai soggetti di cui al medesimo art. 80, comma 3 (*titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara*).

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice (in carica o cessati), la suddetta dichiarazione può essere resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare e sottoscrivere in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1 e 2, del Codice, allegando copia del documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.

Si rammenta inoltre che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare e sottoscrivere con firma digitale il proprio DGUE;
- nel caso di avvalimento il DGUE deve essere presentato anche dall'impresa ausiliaria;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), il DGUE deve essere compilato e



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

sottoscritto con firma digitale sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;

- in caso di aggregazioni di imprese di rete, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

11.3 ATTESTAZIONE RILASCIATA DA UNA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE SOA PER CATEGORIE E CLASSIFICHE ADEGUATE AI LAVORI DA ASSUMERE di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità (copia scansionata), ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sostitutiva dell'attestazione medesima (autocertificazione).

(Solo per gli operatori economici esecutori delle lavorazioni con classifica III o superiore e nel caso in cui non si evinca dall'attestazione SOA medesima) valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** ai sensi del disposto di cui agli artt. 63 del Regolamento e 84, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'attestazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito nella presente lettera, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5 del DPR 207/2010. In adesione alla consolidata giurisprudenza in materia, ai fini dell'art. 76 comma 5 sopra richiamato, è sufficiente che il concorrente abbia presentato istanza di verifica triennale o di rinnovo dell'attestazione SOA almeno 90 giorni prima della scadenza del termine; in tale caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa di gara l'adeguata prova documentale (in caso di mancata presentazione verrà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016). Per i consorzi stabili, la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla verifica intermedia o del rinnovo scaduto, è sufficiente che entro il termine per la presentazione delle offerte stabilito nella presente lettera, il Consorzio abbia presentato la prescritta domanda di adeguamento (parere ANAC n. 44 del 22/01/2020); in tale caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa di gara l'adeguata prova documentale (in caso di mancata presentazione verrà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016).

11.4 *(nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore)* **PROCURA** originale o copia autenticata.

11.5 PASSOE Documento attestante che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. Ogni operatore economico partecipante dovrà acquisire il PassOE attraverso il sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico finanziario, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo “Amministratore dell'operatore economico”. È pertanto onere dell'operatore



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE.

11.6 RICEVUTA CONTRIBUTO ANAC: i concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **80,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 e nelle relative istruzioni operative, pubblicate sul sito dell'Autorità. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11.7 *(solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)* allegare copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, legge 108/2021).

11.8 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

11.8.1 (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria, inerenti l'istituto dell'avvalimento, previste dall'art. 89, del Codice.

11.8.2 (Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica.

11.8.3 (Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e relativo atto costitutivo;

11.8.4 (Solo per le aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete) allegare la documentazione richiesta al precedente art. 11.1 lett. V), Y), X).

N.B. Si rimanda al disciplinare telematico per tutte le informazioni relative alle modalità di predisposizione e caricamento dei documenti.

TUTTI I FILE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (firmati digitalmente ove richiesto) DOVRANNO ESSERE CONTENUTI IN UN FILE .ZIP (L'UNICA ESTENSIONE AMMESSA PER LA CARTELLA COMPRESSA È .ZIP). A sua volta il file .zip dovrà essere **firmato digitalmente** (la sua estensione dovrà quindi essere .zip.p7m)



ART. 12 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”

La presentazione della “busta telematica” virtuale “offerta economica” dovrà avvenire per mezzo della piattaforma telematica “Net4Market”, secondo i criteri e le modalità indicate al punto 6 dell’allegato Disciplinare Telematico (Allegato C), tramite la formulazione delle seguenti informazioni:

- **percentuale di ribasso offerta sull’importo posto a base di gara di euro 957.253,60;**
- **l’importo relativo agli ONERI aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (cd. costi di sicurezza aziendale) di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **l’importo relativo ai costi della MANODOPERA** di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

NOTA BENE: il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con un massimo di **CINQUE decimali**. (eventuali decimali ulteriori non verranno presi in considerazione e quindi troncati in automatico dalla piattaforma telematica Net4market).

Al fine di garantire quanto più possibile la certezza dell'esito della gara, si consiglia agli operatori economici concorrenti di formulare la propria offerta economica **utilizzando comunque tutte le 5 cifre decimali** a loro disposizione in piattaforma: tale accorgimento determinerà una maggiore differenziazione dei ribassi percentuali che risulteranno nella graduatoria di gara, limitando le probabilità della compresenza in graduatoria di offerte di identico valore percentuale.

N.B. L’operazione di caricamento dell’offerta economica cui al punto 3 “CONFERMA” dell’art. 6 del disciplinare telematico è indispensabile ai fini della validazione dell’offerta. In sua assenza, l’offerta economica risulterà non presentata e quindi esclusa dalla gara.

NOTA BENE: in caso di omessa indicazione dei “propri costi della manodopera” e/o degli “oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro” di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verrà disposta l’immediata **ESCLUSIONE** dalla gara (senza attivazione del “soccorso istruttorio”).

Il concorrente può indicare negli appositi spazi della piattaforma gli stessi costi della manodopera e gli stessi oneri aziendali interni predeterminati dalla stazione appaltante.

Non sono ammesse offerte in aumento o recanti una percentuale di ribasso pari o superiore al 100%, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto. Non sono ammesse alla gara



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni e da quelle di cui al disciplinare telematico. Ai fini dell'aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 13 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la sottoscrizione, a mezzo di **firma digitale**, del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- potranno essere sottoscritte, unitamente all'offerta economica, anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, dovrà essere allegata copia della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi del d.lgs. 82/2005. Se non diversamente specificato è ammessa la copia semplice (scansione).

Il documento "Dichiarazioni" (allegato A alla presente lettera) e l'offerta economica devono essere sottoscritti con firma digitale dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti, il documento "Dichiarazioni" (all. A) deve essere **reso e sottoscritto** con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; sempre in caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti **l'offerta economica** deve essere **sottoscritta** con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Il DGUE (allegato B al presente disciplinare) deve essere firmato digitalmente dal soggetto che ivi rende le dichiarazioni; in caso di raggruppamento temporaneo, il DGUE deve essere reso (con relativa firma digitale) da tutti i soggetti tenuti di ciascun operatore economico raggruppato.

N.B. Si rimanda al disciplinare telematico per tutte le informazioni relative al formato dei file ed alle modalità di sottoscrizione.

La firma digitale apposta sulla cartella compressa (file con estensione .ZIP) sana l'eventuale mancata sottoscrizione del singolo documento contenuto nella medesima cartella .ZIP.

ART. 14 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'esperimento di gara si svolgerà il giorno 17/10/2022 alle ore 13:15 salvo posticipo, presso il Comune di Spoleto sede della Centrale di Committenza, Piazza del Comune n. 1, in seduta pubblica. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21, la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa oppure entro i successivi due giorni. Le eventuali successive convocazioni per le sedute pubbliche saranno rese note attraverso la sezione della piattaforma "Chiarimenti" almeno



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

un (1) giorno prima della data fissata. È pertanto onere del concorrente prenderne autonoma visione.

Nella prima seduta l'Ufficio gare della Centrale di committenza (anche a mezzo del Responsabile del procedimento) procederà all'apertura della busta telematica "Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione dei concorrenti (ivi compresa la eventuale fase di soccorso istruttorio) e, in caso di esito negativo, ad escluderli dalla gara.

Terminate dette operazioni, si procederà all'apertura tramite piattaforma telematica delle buste "Offerta Economica" dei concorrenti ammessi ed alla lettura e verbalizzazione della percentuale di ribasso offerta da ognuno di essi (oltre alla verifica dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza).

Quindi si prenderà visione della soglia di anomalia ("ribasso limite") calcolata automaticamente dalla piattaforma telematica ed alla esclusione, ove ne ricorrano i presupposti, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

L'aggiudicazione, da parte del Comune per il quale è esperita la gara, avverrà secondo il criterio del minor prezzo (mediante ribasso sull'importo posto a base di gara) ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo **l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** individuata ai sensi dei commi 2 o 2-bis dello stesso art. 97, **qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque** ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta si collochi immediatamente al di sotto del valore di una "soglia di anomalia").

Al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall'art. 97, commi 2 o 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione al numero di offerte ammesse.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato in modo automatico dalla piattaforma telematica di negoziazione "Net4market" attraverso gli algoritmi ivi presenti e di seguito riportati:

Numero offerte ammesse < 15

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la soglia di anomalia viene determinata secondo le seguenti formule:

Per $R = Sc/M \leq 0,15$:

$$Sa = M + M*20/100$$

Dove:

R = rapporto

Sa = soglia di anomalia

M = media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali

Sc = scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media.

Per $R = Sc/M > 0,15$:

$$Sa = M + Sc$$

Dove:

R = rapporto



Sa = soglia di anomalia

M = media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali

Sc = scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media.

Iter procedimentale:

Let. a) - Calcolo del 10% delle offerte ammesse;

- Esclusione di un numero di offerte pari al suddetto 10% rispettivamente dei maggior rialzi e dei maggior ribassi (c.d. taglio delle ali). Le offerte di medesimo valore sono considerate come un'unica offerta (accorpamento) – criterio del blocco unitario;

- Eventuale esclusione delle offerte a margine (a cavallo) se di uguale valore rispetto a quelle già escluse a seguito del taglio delle ali (accantonamento);

- Calcolo della somma e della media aritmetica delle offerte rimanenti (offerte intermedie) prese distintamente nei loro singoli valori;

Let. b) Calcolo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media aritmetica;

Let. c) Calcolo del rapporto tra il valore dello scarto medio aritmetico e della media;

Let. d) Se il rapporto di cui alla lettera c) è \leq di 0,15, la soglia di anomalia risulta pari alla media aritmetica incrementata di un valore percentuale pari al 20% della media stessa;

Let. e) Se il rapporto di cui alla lettera c) è $>$ a 0,15, la soglia di anomalia risulta pari alla somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Numero offerte ammesse \geq 15

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la soglia di anomalia viene determinata secondo la seguente formula:

$$Sa = M + Sc - Sc * (c1*c2/100)$$

Dove:

Sa = soglia di anomalia

M = media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali

Sc = scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media

c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali

c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali.

Iter procedimentale:

Let. a)

- Calcolo del 10% delle offerte ammesse;

- Esclusione di un numero di offerte pari al suddetto 10% rispettivamente dei maggior rialzi e dei



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

maggior ribassi (c.d. taglio delle ali). Le offerte di medesimo valore sono considerate come un'unica offerta (accorpamento) – criterio del blocco unitario;

- Eventuale esclusione delle offerte a margine (a cavallo) se di uguale valore rispetto a quelle già escluse a seguito del taglio delle ali (accantonamento);
- Calcolo della somma e della media aritmetica delle offerte rimanenti (offerte intermedie) prese distintamente nei loro singoli valori;

Let. b)

Calcolo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media aritmetica;

Let. c)

Calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico;

Let. d)

La soglia individuata viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico.

N.B. Nell'effettuazione dei calcoli, gli eventuali decimali in eccesso non verranno presi in considerazione e quindi troncati in automatico dalla piattaforma telematica Net4market.

Verranno considerate anomale, e quindi automaticamente escluse, tutte le offerte recanti ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia come sopra determinata.

La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui al suddetto art. 97, comma 8, come detto, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a 5 (ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76).

Terminate le operazioni sopra sintetizzate, la Centrale di committenza trasmette al RUP del Comune per conto del quale è esperita la gara, la relativa graduatoria.

Il RUP si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta dei concorrenti ammessi, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui il RUP proceda a richiedere ai concorrenti ammessi le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - necessarie ai fini della valutazione di congruità delle rispettive offerte, le relative giustificazioni dovranno essere fatte pervenire alla stazione appaltante, entro i termini indicati nella relativa richiesta.

Qualora tale documentazione non sia fornita, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente.

La proposta di aggiudicazione è disposta dal Comune per il quale devono essere eseguiti i lavori, a favore del concorrente che abbia presentato il maggior ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, previa esclusione dalla gara delle eventuali offerte anomale.

Degli esiti delle operazioni di gara è data comunicazione d'ufficio, tramite gli strumenti disponibili in piattaforma, a tutti i concorrenti ai sensi e nei termini di legge.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

La seduta di gara, oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, può essere rinviata/differita/sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile giudizio della Centrale di Committenza o del RUP, salvo che nella fase di apertura delle Offerte Economiche.

In tal caso la data della successiva seduta verrà resa nota mediante apposito avviso inserito – anche il giorno antecedente la nuova data stabilita – nell’ambito della piattaforma di negoziazione raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc all’interno della sezione “Chiarimenti”, mentre nessun avviso sarà diramato nei casi di temporanea sospensione della seduta di gara tali da non comportare un differimento della stessa a data successiva (come, ad es., nel caso di aggiornamento dei lavori con riconvocazione della seduta di gara ad ora successiva dello stesso giorno).

Successivamente, nel rispetto della vigente normativa, verranno pubblicati sulla piattaforma (indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) sezione “Doc. di Gara” o “Chiarimenti”, l’avviso di aggiudicazione (avente anche valore di avviso di post-informazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed eventuali avvisi successivi all’aggiudicazione medesima, fermi restando in ogni caso gli ulteriori adempimenti in materia di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 dello stesso D.Lgs. nei confronti di tutti i concorrenti, sempre svolti mediante gli strumenti disponibili in piattaforma.

ART. 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e delle ulteriori dichiarazioni richieste nel precedente paragrafo “Dichiarazioni” e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è



CENTRALE DI COMMITTEENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

sanabile;

- sono sanabili l'omessa, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 6.1 della presente lettera di invito.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ricevuti i risultati di gara il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria la Centrale procederà, a mezzo del sistema AVCpass, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021 e dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, ovvero a seguito dell'aggiudicazione in caso di consegna lavori in via d'urgenza, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le



CENTRALE DI COMMITENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della presente gara. Titolare del trattamento per la sola fase di espletamento della procedura di gara è il Comune di Spoleto.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), esclusivamente per la parte relativa alla procedura di gara, si informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Spoleto, in qualità di Titolare del trattamento relativamente alla fase di gara, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità:
 - gestione delle domande di partecipazione;
 - valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto del bando di gara;
 - instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del bando di gara;
 - gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.
- la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:
 - sull'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione gara (art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. UE 2016/679);
 - sull'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto dell'attività connessa alla gestione della gara (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679);
 - sull'esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2-sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101).



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

- i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell'art. 10 del Reg. UE 2016/679.
- il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla gara e per il perseguimento delle suindicate finalità. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.
- nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell'autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il Comune di Spoleto ai seguenti recapiti: tel. 07432181; fax 0743218246; PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it. I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento.
- i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni momento, i seguenti diritti:
 - Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell'esistenza di un trattamento di dati personali che riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall'art. 15, Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali riferibili all'interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 18 Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), cioè il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati presenti all'interno degli archivi del Titolare qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo competente. Ai sensi dell'art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l'autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it.
 - Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato nell'esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il Comune di Spoleto, ai sensi dell'art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.



CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Spoleto, ai recapiti sopra indicati, o al Responsabile della protezione dei dati, avv. Francesca Poti, e.mail f.poti@szaa.it. L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa.

ALLEGATI:

Allegato A - Dichiarazioni

Allegato B - DGUE

Allegato C - Disciplinare Telematico

Elaborati tecnici di progetto

Protocollo di legalità sottoscritto in data 20/05/2020, tra la Prefettura di Perugia ed il Comune di Sellano e

Protocollo per la legalità sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia, in data 5/07/2019

La Responsabile della Centrale di Committenza

Dirigente del Dipartimento n. 4 - Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile
dott.ssa Dina Bugiantelli

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è conservato in originale presso l'archivio informatico del Comune di Spoleto